ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 2 DICEMBRE 2021, SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013

Art. 24-novies

Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione

Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, e' soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
Capo	VII-bis — Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-42-2023/art-24-novies-sanzione-a-carico-del-distillatore-dei-sottoprodotti-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it